

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “JUVENES CANTORES ET CHORUS LAETUS”

TITOLO I NATURA E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

Ai sensi della legge n. 383/2000 è costituita l'Associazione Culturale denominata “JUVENES CANTORES ET CHORUS LAETUS”, con sede nel Comune di Fidenza (PR), in via XX Settembre, n. 46. Modifiche della sede all'interno del Comune di Fidenza non costituiscono variazione statutaria.

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopo e oggetto sociale

L'Associazione si prefigge di perseguire la ricerca e la promozione culturale, etica e spirituale, nonché la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale e delle tradizioni locali; in particolare si prefigge lo scopo di promuovere attività culturali, ricreative, solidaristiche e turistiche, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci, promuovendo, altresì, la conservazione, la conoscenza e la diffusione delle tradizioni musicali del territorio e contribuire, attraverso la conoscenza e la pratica, alla diffusione del canto corale.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:

- riunire coloro che amano il canto corale;
- promuovere attività di diffusione ed insegnamento del canto corale;
- dare impulso alla ricerca di nuovi canti;
- organizzare e/o partecipare allo svolgimento di manifestazioni e rassegne di canto corale;
- svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, comunque non aventi scopo di lucro;
- promuovere, direttamente o in collaborazione con altri Enti e/o Associazioni, lo sviluppo delle iniziative di cui ai precedenti punti;
- contribuire alla valorizzazione turistica ed ambientale del proprio territorio, con particolare riferimento alle Vie Francigene;
- attuare iniziative di solidarietà verso gli anziani e l'infanzia in situazioni di difficoltà;
- offrire alle giovani generazioni ed anche a tutti coloro che sono già introdotti, occasioni per la conoscenza del linguaggio musicale e in particolare del canto

corale.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'Associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione collabora in modo diretto e continuativo con l'Associazione "Pueri Cantores della Cattedrale di Fidenza".

TITOLO II PATRIMONIO SOCIALE

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi degli aderenti e di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
- beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

É vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 4 - Bilancio o rendiconto

L'anno Sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre. Entro e non oltre 4 mesi dalla fine dell'anno Sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - I soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro di età compresa tra i 14 e i 60 anni (con le dovute eccezioni) che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo.

Gli associati si distinguono in soci fondatori, ordinari, onorari e sostenitori.

Soci fondatori sono coloro che sono indicati come tali nell'Atto costitutivo dell'Associazione. Soci ordinari sono i coristi minorenni, rappresentati legalmente da uno dei genitori o tutori e i coristi maggiorenni. Soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo a seguito dello svolgimento di attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione. Soci sostenitori sono le persone che danno all'Associazione un contributo economico e/o materiale con versamenti volontari, assicurando la propria costante disponibilità per la realizzazione dei programmi associativi.

Gli associati devono corrispondere ogni anno la quota associativa in base all'ultima delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo: eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - Doveri e diritti dei soci

Tutti i soci hanno il dovere:

- di osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- di mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- di versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Tutti i soci hanno diritto:

- a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. la Commissione Artistica;
5. il Maestro del Coro.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito: ai titolari delle cariche e agli iscritti spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per l'Associazione.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'Organo sovrano dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- delibera l'esclusione dei soci;
- incarica / revoca il Maestro del Coro;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. L'assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche tramite posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata decorse 24 ore dalla prima, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea. Nel caso la seconda convocazione dell'Assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, devono comunque essere rispettate le modalità di convocazione indicate. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei

membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- nominare i componenti della Commissione Artistica tenendo conto delle indicazioni del Maestro.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti: l'assenza di tali figure istituzionali non inficia la validità della riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno quattro dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, eletto all'interno del Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio

Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 - Il Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di reggere la segreteria. Compila i verbali delle Assemblee e delle sedute consiliari; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio; cura la corrispondenza predisposta dal Presidente e quella per la quale è stato autorizzato; tiene in custodia i documenti ed i timbri.

Art. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, tiene i registri Sociali e le scritture contabili; custodisce i fondi Sociali; riscuote le quote associative ed emette mandati di pagamento che dovranno essere controfirmati dal Presidente dell'Associazione; effettua rimborsi spese a coloro che per l'Associazione ne sostengono, se autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - La Commissione Artistica

La Commissione Artistica è formata da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dal Consiglio Direttivo fra i soci su indicazione del Maestro del Coro che la presiede. Essa ha il compito di collaborare con il Maestro per la preparazione e lo svolgimento del programma artistico dell'Associazione.

Ad essa fanno riferimento tutti i coristi per ogni problema attinente ad una prima forma di apprendimento della parte e per ogni altro problema relativo all'aspetto musicale del coro.

È convocata dal Maestro; solo in casi eccezionali è facoltà del Presidente convocare la Commissione Artistica. Essa ha l'obbligo di relazionare al Consiglio e all'Assemblea sugli argomenti trattati e sulle scelte artistiche operate. La revoca/sostituzione dei membri della Commissione Artistica spetta al Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Il Maestro del Coro

Il Maestro del Coro è incaricato dall'Assemblea previa scelta e valutazione del Consiglio Direttivo, con i requisiti artistici, professionali ed umani richiesti. Il Maestro cura la selezione dei coristi, la preparazione e lo svolgimento dei programmi e di tutta l'attività artistica dell'Associazione, rappresenta artisticamente l'Associazione, presiede la Commissione Artistica e nomina il suo vice. Il Maestro è revocato dall'incarico dall'Assemblea a seguito di ratifica della delibera del Consiglio Direttivo.

Il Maestro, qualora non socio dell'Associazione, ha diritto di partecipare all'Assemblea Generale ed alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di intervenire, anche su richiesta del Presidente, sulle questioni meramente tecniche e musicali, ma senza diritto di voto.

Qualora il Maestro sia socio effettivo dell'Associazione ha tutti i diritti ed i doveri previsti

per i soci, ma non prenderà parte alle votazioni che riguardino il suo rapporto con l'Associazione.

Art. 16 Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 17 - Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre Associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.